

ACCORDO SU DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

VERBALE DI ACCORDO DEL 4 OTTOBRE 2012

Il giorno 04 ottobre 2012 presso la sede della società Credifarma S.p.A., in Roma alla Via dei Caudini n. 2, si sono incontrati

da un lato la

- Credifarma S.p.A rappresentata dai Signori: Claudio Ciampi Amministratore Delegato, Bruno Luca Rendina Responsabile Risorse Umane

e dall'altro la

- Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (F.I.B.A.-C.I.S.L.) rappresentata dalle Signore Maria Romano Segretario R.S.A., Cristina Bellucci Rappresentante Territoriale

la

- Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito (F.I.S.A.C.-C.G.I.L.) rappresentata dai Signori Loredana De Felici Segretario R.S.A., Giancarlo Ilari Rappresentante Territoriale

e la

- Delegazione Sindacale della Federazione Italiana del Credito ed Enti assimilati (U.G.L.-Credito) rappresentata dai Signori Roberto Palazzi Segretario R.S.A., Carlo Gagliardi Rappresentante Territoriale

premesso che

le parti concordano che al fine di migliorare la competitività del sistema aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal CCNL del Credito e dalla Contrattazione aziendale, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

e premesso che

- 1) dal combinato disposto degli articoli 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, il regime


fiscale agevolato per l'anno 2011 e seguenti può essere applicato solo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa;

- 2) gli istituti del lavoro straordinario, del lavoro notturno e del lavoro domenicale sono correlati all'organizzazione del lavoro aziendale e finalizzati all'incremento di produttività, qualità ed efficienza organizzativa;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue

in aggiunta agli elementi retributivi, tra cui il premio aziendale, già disciplinati dalla contrattazione integrativa aziendale vigente rispondenti ai criteri di cui al punto 1) della premessa, le parti riconoscono che gli istituti del lavoro straordinario, del lavoro notturno e del lavoro domenicale e i relativi trattamenti economici, stabiliti dal CCNL del Credito, rispondono ai requisiti oggettivi, di cui all'art. 1, comma 47 della legge 220/2010, d'incremento di produttività, qualità ed efficienza organizzativa previsti dalla normativa in materia di tassazione agevolata e danno luogo, quindi, ai benefici in materia di tassazione agevolata al 10%.

Sulla base di quanto sopra concordato e con riferimento agli strumenti concretamente applicati, la Credifarma S.p.A., in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, applicherà il regime di imposta sostitutiva del 10% a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.

 CREDIFARMA S.p.A.	 FIBA-CISL	 FISAC-CGIL	 UGL-CREDITO
--	--	--	--